

# SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: G001-2022 Affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all'ateneo, mediante stipula di contratto di appalto "a misura", ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016. CPV 90510000 CIG 924645935A. Importo totale a base di gara soggetto a ribasso: € 1.139.000,00 oltre iva di legge; oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: € 31.000,00 oltre iva di legge; importo totale complessivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.170.000,00 oltre iva di legge. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gabriele Gentilini

#### TRA

L'Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San Marco n. 4, in persona del Dirigente dell'Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici Dott. Gabriele Gentilini, nato a Poggibonsi (SI) il 10/12/1967, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco n. 4

E

l'Impresa Romana Maceri Centro Italia srl, con sede legale in Civitella in Val di Chiana (AR), 52100 VIA DELLE CASE ROSSE 16, C.F. 02136430515, e P.I. 02136430515, legalmente rappresentata dal sig. Dante Saccocci



#### **PREMESSO**

- a) che con determina di aggiudicazione prot. n. 33685 (211/2023) del 15 febbraio 2023 è stato affidato all'operatore economico impresa Romana Maceri Centro Italia srl P.I. 02136430515 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all'ateneo, da effettuarsi a mezzo accordo quadro, avendo offerto un ribasso percentuale del 20,67% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- b) che l'importo stimato dell'accordo quadro, della durata di anni tre con possibilità di rinnovo, è pari a € 1.139.000,00 oltre IVA (escluso l'eventuale rinnovo), oltre a € 31.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari a € 1.170.000,00 oltre IVA di legge;
- c) che la copertura finanziaria relativa ai contratti derivati che eventualmente seguiranno all'Accordo Quadro sarà formalizzata al momento della stipula degli stessi;
- d) che il Direttore di Esecuzione del contratto è individuato nella persona di Nicola Gambale, afferente all'Unità di Processo Servizi Patrimoniali dell'Università degli Studi di Firenze, responsabile della gestione dei rifiuti speciali, punti di contatto: servizio-rifiutispeciali@unifi.it;
- e) di dare atto che al momento non è pervenuto l'esito della verifica effettuata presso la provincia di Arezzo, relativa alla comprova del possesso delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti rilasciate dalla provincia stessa, e che pertanto il presente affidamento è soggetto a condizione risolutiva in caso di verifica negativa;



#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite., convengono e stipulano quanto segue:

## Art. 1 - Oggetto e importo dell'Accordo quadro

La Società si obbliga ad eseguire i servizi in oggetto secondo le modalità di cui al presente contratto, al capitolato speciale di appalto, alle specifiche tecniche del servizio e all'offerta tecnica presentata in sede di gara (All. "1"). La Società dichiara di conoscere perfettamente la natura dei servizi e le condizioni dei locali e di essere in possesso dei mezzi d'opera necessari e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per qualsiasi motivo di indennità o compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto. L'appalto viene concesso dall'Università degli Studi di Firenze ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al capitolato speciale, alle specifiche tecniche del servizio e all'offerta tecnica (All. "1"). La Società è inoltre obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008. L'importo contrattuale, fisso ed invariabile, è stabilito in € 1.139.000,00 (un milione e centotrentanovemila/00) al netto degli oneri fiscali, oltre ad €31.000,00 (trentunomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così come da offerta presentata e allegata (All.2), per un totale complessivo di € 1.170.000,00 oltre iva di legge. Il corrispettivo, a misura ex art. 3 co. 1 lett. eeeee) è determinato mediante l'applicazione del ribasso percentuale unico e fisso all'Elenco prezzi unitari posti a base di gara.



#### Art. 2 – Garanzia definitiva

La Società ha presentato la cauzione definitiva stabilita per il presente contratto pari a € 124.839,00 secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lvo n. 50/2016, calcolata sulla base del ribasso offerto mediante polizza assicurativa n. 193249907 stipulata in data 14 aprile 2023 dalla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia Generale di Arezzo, codice subagenzia 103. La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui viene emesso il Certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazioni dei servizi risultante dal Certificato.

## Art. 3 -Garanzie per Danno Ambientale e R.C.

La Società ha prestato polizza di assicurazione della Responsabilità ambientale, prevedendo espressamente che l'Università degli Studi di Firenze sia inclusa nel novero dei terzi, mediante polizza assicurativa n. 171052916 con prima data di stipula ore 24 del 4 ottobre 2019, con effetto variazione del 17 aprile 2023 e scadenza polizza al 31 dicembre 2023, rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni, con franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro pari a € 10.000,00, prevedendo i seguenti massimali:

Danno Ambientale	€ 2.500.000,00
Interventi di bonifica insediamenti	€ 250.000,00



Operazioni di carico e scarico con mezzi	€ 2.500.000,00
meccanici presso terzi	
Beni all'interno dello stabilimento assicurato	€ 50.000,00

La Società ha prestato polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, mediante polizza assicurativa n. 61/763135213 del 3 gennaio 2023, valida per il periodo dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 rilasciata dalla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni Agenzia Generale di Arezzo, con massimale/sinistro pari a € 5.000.000,00.

## Art. 4 - Responsabile dell'accordo quadro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, mediante comunicazione a servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it, alla stazione appaltante il nominativo dell'incaricato responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

## Art. 5 – Durata dell'accordo quadro

La durata del presente accordo quadro è stabilita in anni tre (3), decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio. Si prevede la possibilità di effettuare proroghe del servizio oltre il termine stabilito, nel caso di non raggiungimento dell'importo contrattuale e fino al raggiungimento dello stesso.

Opzione di rinnovo.



Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori tre anni, su esclusiva insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, previo formale consenso da parte dell'aggiudicatario. La Stazione appaltante per far valere l'opzione di rinnovo, a seguito di una specifica relazione in cui il DEC descriva le condizioni rilevate nella esecuzione del contratto che manifestino la corretta esecuzione, dovrà entro un mese dalla data di scadenza del contratto, tramite PEC, inviare la comunicazione all'Appaltatore con la determinazione al prolungamento del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### Art. 6 – Condizioni dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

L'accordo quadro, la cui durata decorre dalla stipula del presente contratto, comporta la materiale attuazione mediante i discendenti contratti applicativi, le cui formalizzazioni ed esecuzioni saranno regolate dalle condizioni poste a base del capitolato speciale fondante lo stesso accordo quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti si protrae oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo.

In considerazione del fatto che per durata del contratto si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante, in adesione all'accordo quadro, potrà emettere contratti applicativi derivati dallo stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro la stazione appaltante medesima potrà stipulare



con l'affidatario contratti applicativi e derivati o atti aggiuntivi, che potranno riguardare un numero maggiore di sedi destinatarie rispetto a quelle previste nell'elenco agli atti.

Circa la contraibilità dei contratti applicativi non è previsto alcun ordinativo minimo a favore dell'affidatario. La stazione appaltante inoltre potrà, nell'ambito dell'accordo quadro di che trattasi, dare seguito a contratti applicativi personalizzati, selezionando per ciascuna sede, i singoli servizi chiesti e dovuti tra quelli previsti nel capitolato speciale, oltre alle modalità di erogazione degli stessi.

Ciascun contratto applicativo potrà essere integrato, nel corso della durata dello stesso, mediante l'emissione di atti aggiuntivi al contratto, relativi a: ampliamento o diminuzione del numero delle sedi destinatarie; ampliamento delle tipologie o quantità dei servizi; specificazione o variazione delle caratteristiche tecnico-prestazionali o economiche dei servizi richiesti; proroga o ripetizione del singolo contratto applicativo.

La scadenza degli atti aggiuntivi, in ogni caso regolati dalle condizioni dell'accordo quadro, coinciderà comunque con la scadenza del relativo contratto applicativo, salvo ipotesi specifiche.

La stazione appaltante potrà sottoscrivere più contratti applicativi nella stessa annualità, anche a fronte di nuove esigenze.

## Art. 7 - Verifiche e controlli

Durante l'esecuzione dei singoli contratti applicativi il direttore dell'esecuzione di concerto con il responsabile unico del procedimento provvederanno ad effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, anche in modalità a campione ed a sorpresa, sulla regolare esecuzione dei



medesimi e di eseguire accertamenti sui prodotti e sulle attrezzature utilizzate, nonché sui procedimenti di trattamento e confezionamento; allo stesso direttore dell'esecuzione è riservata la facoltà di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei, nonché il diritto di far ripetere in modo totale o parziale l'esecuzione dei servizi qualora svolti senza osservare le prescrizioni del presente capitolato o la mancata osservazione delle buone tecniche e disposizioni normative in materia di rifiuti e salvaguardia ambientale.

In caso di mancata esecuzione il relativo corrispettivo non verrà liquidato e saranno applicate le penali previste.

#### Art. 8 - Macchine, attrezzature e materiale di consumo

Tutti i prodotti, gli utensili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi dovranno essere in disponibilità dell'Appaltatore, il quale garantisce alla stazione appaltante, sollevandola da ogni responsabilità, che le stesse siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.

L'utilizzo delle attrezzature, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle attrezzature e dei prodotti utilizzati. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. Tutti i prodotti, utilizzati dall'Appaltatore nell'espletamento dei servizi, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. Si rimanda a quanto previsto all'art. 9 del capitolato speciale di appalto.

## Art. 9 Penali



Le penali applicate sono quelle indicate all'art. 12 del capitolato speciale di appalto.

# Art. 10 – Subappalto

L'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di non voler subappaltare il servizio.

#### **Art. 11- Fatturazione e pagamenti**

All'operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti, sulla base dei singoli contratti applicativi, stati di avanzamento delle prestazioni con cadenza bimestrali (con scadenze stabilite nell'ultimo giorno dei mesi pari) e decurtati degli importi delle garanzie, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. L'ultimo stato d'avanzamento, rispetto ad ogni singolo contratto applicativo, sarà eseguito alla data di ultimazione del contratto applicativo stesso. Il saldo finale, rispetto al contratto applicativo, sarà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura, applicando i prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso contrattuale, alle quantità delle rispettive categorie dei servizi realmente effettuati, corrispondenti agli smaltimenti eseguiti. Si rimanda a quanto previsto all'art.13 del capitolato speciale di appalto.

## Art. 12 – Obblighi e oneri generali a carico dell'appaltatore

Si rimanda specificamente a quanto stabilito all'art. 23 e 24 del capitolato speciale di appalto. Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo



contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle prestazioni da eseguire e nelle specifiche tecniche allegate al presente capitolato. Risultano altresì a carico dell'operatore economico e compresi nell'importo i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità delle prestazioni:

- 1) Ogni onere inerente:
- a) la pulizia e manutenzione dell'area oggetto di intervento,
- b) la custodia diurna e notturna della predetta area e di tutti i materiali in esso esistenti,
- c)l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- d)i passi carrabili,
- 2)L'adozione, nell'esecuzione del servizio, di particolari procedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività, nonché per evitare danni a persone e beni pubblici e privati.
- 3)Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto. L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi integrativi dello stesso anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche se non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura



industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'operatore economico e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- 4)Entro 10 giorni dalla data di affidamento definitivo dovrà comunicare alla D.E.C. il nominativo del:
- a) Responsabile del servizio e delle prestazioni, oggetto del presente contratto, precisando che in caso di mancata nomina sarà individuato referente il Titolare legale rappresentante dell'operatore economico;
- b) Medico competente

c)R.S.P.P.

#### Art. 13 - Cause di risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- -stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento dei presenti servizi;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;



- -interruzione parziale o totale dei servizi senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. 11;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'Appaltatore, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dei servizi;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nel caso si renda disponibile una convenzione per i servizi di che trattasi da parte della Consip spa od altra centrale di committenza, secondo quanto previsto ed alle specifiche condizioni date dalla normativa vigente in materia;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.). L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di



impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

## Art. 14 - Recesso dal contratto

È ammesso il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- 1. qualora la variante superi 1/5 dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei servizi/forniture eseguiti;
- 2. in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento dell'operatore economico aggiudicatario ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia;
- 3. la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti.

## **Art. 15- Controversie**

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione dello stesso.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

## Art. 16 - Stipula del contratto e relative spese

13



La stipula del contratto viene formalizzata in forma elettronica ai sensi dell'art.32, comma14, del D. Lgs 50/2016. Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

#### Art. 17 - Riservatezza

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento dell'appalto in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) n. 2016/679.

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html) informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.

Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti

## Art. 18 – Patto di integrità

L'appaltatore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e del Codice Etico, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi



titolo, gli obblighi di condotta previsti dai suddetti atti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Firmano digitalmente

Per la Stazione Appaltante il Dirigente (Dott. Gabriele Gentilini)

Per l'Impresa Il Legale Rappresentante (Dante Saccocci)